



COMUNE DI VILLA RENDENA

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)**

Approvato con deliberazione n. 05 del Consiglio Comunale di data 28.03.2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 6 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applica l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 7 - Denunce e richieste di agevolazioni

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

Art. 8 - Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

Art. 9 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 10 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 11 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni

dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

- b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c) lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
 6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
 7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 13 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell' IMUP, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	2
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	2
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	2
 TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	“	3
Art. 4 – Esenzioni	“	3
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	“	3
Art. 6 – Agevolazioni	“	4
 TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	4
Art. 7 – Denunce e richieste di agevolazioni	“	4
Art. 8 – Modalità di versamento	“	5
Art. 9 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	“	5
Art. 10 – Accertamenti	“	6
Art. 11 – Rimborsi	“	7
Art. 12 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	“	7
Art. 13 – Calcolo degli interessi	“	8
Art. 14 – Funzionario responsabile	“	8
 TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	9
Art. 15 – Norme di rinvio	“	9
Art. 16 – Entrata in vigore	“	9